

**STATUTO .**

1) Allo scopo di onorare la memoria di Luigi Sacconi, illustre scienziato e professore ordinario di chimica generale ed inorganica per molti anni a Firenze, pioniere nel portare l'Italia del dopoguerra nell'agone scientifico internazionale nel campo delle scienze molecolari, è istituita una fondazione promossa dalla moglie ed a lui intitolata.

2) La denominazione è quella di "Fondazione Luigi Sacconi"; la sede è in Firenze, via Gino Capponi 9, presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze.

3) Scopo della Fondazione, senza fine di lucro, è quella di promuovere - a livello locale, nazionale e internazionale - la ricerca scientifica nel campo delle scienze molecolari, ed in particolare della chimica, nelle sue molteplici implicazioni ed applicazioni, quali quelle riguardanti la salute, la qualità della vita, l'ambiente, l'energia, lo sviluppo tecnologico ed industriale.

A tale scopo la Fondazione potrà, fra l'altro:

- a) organizzare la ricerca mediante raccolte e ordinamento di pubblicazioni, documenti, dati ecc.;
- b) sovvenzionare l'attività di ricercatori o



*suppl.*  
*Maria Piccini ved. Sacconi*  
*Flora Lete Piccini*

docenti italiani o stranieri preferibilmente presso strutture fiorentine;

c) attuare seminari, corsi, convegni ed ogni altra iniziativa atta a favorire l'approfondimento e lo scambio di conoscenze scientifiche;

d) contribuire a sostenere l'attività di altri organismi scientifici operanti in Firenze;

e) prestare opera di consulenza scientifica a favore di enti pubblici o privati;

f) pubblicare o finanziare opere o periodici che svolgano una funzione utile per la ricerca o per la divulgazione nei campi di cui sopra;

g) conferire riconoscimenti alla ricerca nei medesimi campi.

Nelle suddette attività, la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, in quanto possibile, la collaborazione con gli enti locali e con altre istituzioni della Toscana.

4) La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'amministrazione formato da cinque membri, di cui due nominati dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze (o dall'organo universitario che in futuro dovesse ad esso subentrare), uno dalla Società Chimica Italiana con sede in Roma, uno dalla Regione Toscana, uno dal Comune di



*Mario Fenucci*  
*per lo studio e la ricerca scientifica in Toscana*

Firenze.

In sede di prima formazione dell'organo, si applica la norma transitoria di cui all'art. 19.

Ciascun membro dura in carica tre anni decorrenti dalla data di nomina, ed è rieleggibile.

Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente invita l'ente interessato e effettuare la nomina di sua competenza; fino alla nuova nomina restano in carica i consiglieri scaduti. La proroga non si applica in caso di decadenza.

5) Il Consiglio d'amministrazione elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e ne cura la verbalizzazione; dà esecuzione alle delibere del Consiglio; adotta i provvedimenti urgenti riferendone alla successiva seduta del Consiglio; vigila sulla conservazione e sull'uso del patrimonio della Fondazione; dirige il personale della Fondazione; sottoscrive i documenti di spesa; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

6) Il Consiglio d'amministrazione può eleggere anche un vicepresidente, con il compito di sostituire il Presidente in caso di impedimento o su sua delega. La delega deve risultare dal libro dei



*Mania G. ex. ca. con l'occasione  
Febbraio 1955*

verbali di cui al successivo art. 8.

7) Al Consiglio d'amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati al Presidente.


Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o quando lo richiedano la maggioranza dei suoi membri; la convocazione deve essere recapitata con anticipo di almeno cinque giorni mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei propri membri, e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel caso di regolamenti, di acquisti o alienazioni immobiliari, di convenzioni pluriennali, o negli altri casi previsti dallo Statuto, delibera a maggioranza dei propri membri.

Il Consiglio può delegare il Presidente di provvedere su materie di sua competenza - tranne quelle per cui è prescritta la deliberazione a maggioranza assoluta - con apposita delibera che determini i limiti di tempo e i criteri da seguire.

8) Delle riunioni deve essere tenuto verbale a cura del Presidente, su un libro avente ogni pagina numerata e vidimata.

Le votazioni si fanno con voto palese. Ogni



*Mano d'epain 1000*  
*Trasmissioni*  
*Epain*  
*Epain*  
*Epain*

membro ha diritto di far verbalizzare il suo dissenso dalle deliberazioni messe in votazione.

I membri del Consiglio sono obbligati ad astenersi quando si debbano discutere e decidere questioni su cui abbiano un interesse personale.

9) Nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, il consigliere viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio. La decadenza è comunicata immediatamente all'ente interessato per la nomina del sostituto, il quale resta in carica per il periodo per cui sarebbe restato in carica il consigliere decaduto.

10) Il Consiglio dei Revisori è formato da tre membri, esperti nella materia, di cui due nominati dall'Università di Firenze ed uno, iscritto nell'Albo dei revisori contabili, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11) Il Collegio dei Revisori esercita la funzione di vigilanza contabile-amministrativa sull'attività della Fondazione, e in particolare:

a) esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dal Presidente e ne riferisce al Consiglio d'amministrazione;



*Manfredi ecc. ecc. con Piccini*  
*John*  
*Bozzi*

b) verifica tutte le volte che lo ritiene opportuno, ed almeno una volta all'anno, la contabilità e la consistenza di cassa;

c) propone al Consiglio d'amministrazione i provvedimenti che risultino eventualmente necessari in base ai controlli suddetti;

d) fornisce al Consiglio, su richiesta dello stesso o di qualsiasi consigliere, pareri sulla regolarità amministrativo-contabile degli atti della Fondazione;

e) fa al Consiglio qualsiasi proposta ritenga nell'interesse della Fondazione nell'ambito delle proprie competenze.

12) I membri del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei Revisori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese, a un gettone di presenza per ogni riunione a cui partecipano, nella misura fissata dal Consiglio. Il gettone spettante ai membri del Collegio dei Revisori deve essere di ammontare doppio rispetto a quello dei Consiglieri; quello spettante al Presidente del Collegio dei Revisori di ammontare triplo.

Il Presidente della Fondazione ha inoltre diritto a una indennità annuale nella misura fissata dal Consiglio d'amministrazione.



*Mario A. Cucini ved. Cucini*  
*Roberto Bogaris*

13) Il Consiglio d'amministrazione può nominare un Comitato Scientifico per programmare e dirigere l'attività di ricerca e di divulgazione, determinandone i compiti con apposito regolamento.

Può inoltre creare altri organi di consulenza o di controllo, determinando con appositi regolamenti i criteri di nomina, le relative attribuzioni e gli effetti degli atti di loro competenza.

14) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale pari a lire <sup>1</sup>/<sub>trecento</sub> milioni;

- dai proventi delle proprie iniziative scientifiche, didattiche o divulgative;

- da elargizioni, contributi, donazioni o lasciti di persone fisiche o giuridiche;

- dagli interessi e frutti dei beni suddetti.

Il patrimonio può essere utilizzato o alienato solo per il raggiungimento degli scopi statuari e nei limiti delle previsioni del bilancio annuale.

Dei movimenti patrimoniali è tenuta precisa contabilità secondo le norme di legge e le regole di buona amministrazione, sotto la direzione del Presidente.

15) Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio d'amministrazione deve approvare il bilancio



*[Handwritten signature]*

*Maria Arcuini dal Tuccini*

*[Handwritten signature]*

preventivo per l'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio deve approvare il conto consuntivo relativo all'anno precedente.

16) Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio a maggioranza dei propri membri, in una seduta convocata con almeno trenta giorni di anticipo; all'avviso di convocazione devono essere allegati il testo della proposta di modifica e il parere del Collegio dei Revisori per quanto di sua competenza.

Le modifiche non entrano in vigore finchè non abbiano riportato le approvazioni di legge.

17) Oltre ai casi di estinzione di cui all'art. 27 del codice civile, l'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione nel caso che il patrimonio risulti insufficiente per il perseguimento degli scopi statutari, o nel caso di impossibilità di funzionamento degli organi della Fondazione.

La delibera di estinzione viene adottata nei modi di cui al precedente art. 16. Con essa il Consiglio nomina il liquidatore, e decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, tenendo conto degli scopi della Fondazione e delle intenzioni della



*[Handwritten signature]*

*Stato J eccm' real' fucari*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Fondatrice. In mancanza di tale decisione, il patrimonio sarà devoluto all'Università di Firenze al fine di perseguire gli stessi scopi che la Fondazione si propone.

18) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice civile.

19) Fino a quando la Fondatrice resterà in vita, o comunque fino a quando la stessa non rinuncerà per scritto all'applicazione della presente norma transitoria, il Consiglio d'amministrazione sarà composto da tre membri nominati come segue:

- due membri nominati dalla Fondatrice;
- un membro nominato dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Firenze.

Le nomine avranno effetto per tre anni.

Resteranno invariate le altre disposizioni relative all'amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio così nominato decadrà una volta cessata l'applicazione della presente norma transitoria. Entro quindici giorni il Presidente inviterà gli enti di cui all'art. 3 a effettuare le nomine di loro competenza nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il nuovo Consiglio entrerà in carica, purchè siano stati nominati almeno tre consiglieri.



*Handwritten signatures and notes:*  
Top: A large signature, possibly "G. B. ...".  
Middle: "M. G. ...".  
Bottom: "G. B. ...".